

(N. 896)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale
(VIGORELLI)

di concerto col Presidente del Consiglio dei Ministri
(SCELBA)

col Ministro di Grazia e Giustizia
(DE PIETRO)

col Ministro delle Finanze
(TREMELLONI)

col Ministro del Tesoro
(GAVA)

e col Ministro del Bilancio
(VANONI)

NELLA SEDUTA DEL 18 GENNAIO 1955

Disposizioni varie per la previdenza e assistenza sociale attuate dall'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani «Giovanni Amendola».

ONOREVOLI SENATORI. — La legge 20 dicembre 1951, n. 1564, ha disposto — che la previdenza e l'assistenza attuale dall'Istituto nazionale di previdenza e assistenza dei giornalisti italiani « Giovanni Amendola » — nelle forme e nelle misure disposte dal suo statuto e dal proprio regolamento organico sostituiscono, a tutti gli effetti, nei confronti dei giornalisti italiani iscritti all'Istituto, le corrispondenti forme di previdenza e di assistenza obbligatorie previste dalle norme legislative di carattere generale, e propriamente le prestazioni di natura previdenziale gestite dall'Istituto nazionale della previdenza sociale (assicurazioni per la invalidità, vecchiaia e superstiti; per la disoccupazione involontaria; per la tubercolosi e assegni familiari); nonchè l'assicurazione di malattia gestita dall'Istituto nazionale assicurazione contro le malattie.

All'Istituto dei giornalisti è fatto obbligo dalla citata legge 20 dicembre 1951 di erogare le prestazioni da esso dovute ai propri iscritti in misura non mai inferiore a quelle stabilite dalle leggi generali per la massa degli assicurati presso l'I.N.P.S. e l'I.N.A.M.

Appare da ciò evidente la indenticità della missione affidata all'Istituto dei giornalisti — sia pure limitata a tale ristretta categoria — con quella demandata ai due grandi Istituti nazionali che tutelano e assistono, in un campo di azione naturalmente assai più vasto, tutta la massa dei prestatori di lavoro dipendenti appartenente ai vari settori della produzione.

Questa identicità di missione, con la conseguente molteplice attività che comporta, deve considerarsi una caratteristica affatto eccezionale finora impressa ad un Ente previdenziale; e non è comune a ness'altra istituzione similare sia pure limitata a particolare categoria professionale.

Siffatto campo così complesso di applicazione di compiti che l'Istituto dei giornalisti è chiamato ad assolvere, questa attività tanto vasta, molteplice e approfondita che l'Istituto deve dare lo mettono in condizioni di particolare bisogno alla pari dei grandi Enti a sfera nazionale di cui ricalca le orme; e come questi due Istituti (I.N.P.S. e I.N.A.M.) si giovano di particolari prerogative, di alcuni privilegi, di necessarie cautele, senza di che non

riuscirebbe possibile svolgere la loro attività (vantaggi loro riconosciuti e concessi con le leggi istituzionali o con norme successive) ne consegue che anche l'Istituto dei giornalisti si debba giovare di tali concessioni assolutamente indispensabili per il suo funzionamento.

In analogia, quindi, a quanto fu fatto per i grandi Istituti assicuratori necessita oggi disporre, a vantaggio degli Istituti dei giornalisti, alcune ulteriori norme che, integrando quelle legislative e regolamentari già disposte, lo mettano in grado di raggiungere le sue alte finalità.

È stato pertanto disposto l'unito schema di disegno di legge col quale si consolidano e si rendono più efficienti la organizzazione e il funzionamento dell'Istituto, già iniziati sulla base della citata legge 20 dicembre 1951, n. 1564, e del Regolamento 1° gennaio 1953.

L'articolo 1 riproduce la norma prevista all'articolo 128 del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, concernente la intangibilità delle pensioni dell'assicurazione generale obbligatoria.

L'articolo 2 assicura al giornalista le prestazioni, anche in caso di mancata assicurazione per omissione del datore di lavoro, per malattia, tubercolosi, disoccupazione e per decesso, riservando all'Istituto il diritto di rivalsa del costo delle stesse, riproducendo il disposto dell'articolo 11 della legge 18 gennaio 1952, n. 35, per l'assicurazione di malattia ai domestici. È il principio dell'automaticità assicurativa, introdotta fin dal 1935, nella nostra legislazione, nella protezione anti-infortunistica.

Con l'articolo 3 viene disciplinata la liquidazione delle pensioni nel caso di cumulo di periodi di assicurazione di vecchiaia gestita dall'Istituto dei giornalisti con l'assicurazione generale dell'I.N.P.S.

Il contenzioso è disciplinato dall'articolo 4, sempre in conformità alla prassi seguita nel campo della previdenza e assistenza sociale.

Gli articoli 5, 6, 7 e 8, analogamente a quanto è previsto per le assicurazioni sociali generali obbligatorie disciplinano i doveri dei datori di lavoro (imprese editoriali) e dettano norme circa l'obbligatorietà del versamento dei contributi e i mezzi per accertarli e riscuoterli.

L'articolo 9 rimanda, per quanto concerne la prescrizione in materia di prestazioni e di contributi, alle disposizioni vigenti per le corrispondenti forme assicurative e previdenziali obbligatorie delle quali quelle gestite dall'Istituto dei giornalisti sono sostitutive, mentre l'articolo 10 prevede l'estensione all'Istituto stesso di tutti i benefici, i privilegi, le esenzioni tributarie sancite in favore dei maggiori Istituti ed Enti previdenziali ed assistenziali e per quelle gestioni obbligatorie di cui l'Istituto dei giornalisti è stato dichiarato « sostitutivo ». Ormai la legislazione italiana da oltre un cinquantennio è orientata verso queste provvidenze di notevole riflesso sociale, le quali intanto possono importare un sacrificio per lo Stato, rappresentato dal minore gettito dei tributi fiscali che diversamente sarebbero dovuti dagli Enti, in quanto le finalità sociali delle gestioni a cui favore le agevolazioni stesse sono disposte, ne compensano largamente il sacrificio, chiamando così anche la collettività a concorrere, con tale minore entrata, al raggiungimento delle finalità stesse.

Tali privilegi, del resto, anche recentemente sono stati riconosciuti sia alle Casse speciali aziendali di previdenza per i personali addetti ai pubblici servizi di trasporto in concessione (legge 4 maggio 1951, n. 497) sia all'Opera nazionale per i pensionati d'Italia (legge 4 aprile 1952, n. 218).

Per quanto non espressamente previsto dalle norme che disciplinano la previdenza sociale per i giornalisti l'articolo 11 stabilisce che si applicano le disposizioni in vigore

per le corrispondenti forme di previdenza e assistenza sociale delle quali essa è sostitutiva.

Per quanto poi concerne le sanzioni penali per i casi di inadempienze, violazioni e contravvenzioni in genere, e la loro composizione in via amministrativa con gli articoli 12 e 13 vengono riprodotte, salvo qualche necessaria integrazione, le disposizioni contenute negli articoli 23 e 24 della legge 4 aprile 1952, n. 218, sul riordinamento delle pensioni dell'assicurazione obbligatoria per la invalidità, la vecchiaia e i superstiti. Ciò perchè, facendo capo le varie forme assicurative e previdenziali dell'Istituto dei giornalisti ad un'unica gestione, si è ritenuto opportuno, per evidenti motivi di semplificazione, stabilire delle penalità uniformi anzichè rinviare a quelle previste per le varie assicurazioni e previdenze obbligatorie delle quali l'Istituto gestisce delle forme sostitutive.

Infine con l'articolo 14 si stabilisce che la vigilanza per la applicazione delle norme sulla previdenza attuate dall'Istituto dei giornalisti è esercitata dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale a mezzo dell'Ispettorato del lavoro. Con lo stesso articolo viene prevista la facoltà, per l'Ispettorato predetto, di avvalersi per l'azione di vigilanza di funzionari designati dall'Istituto, analogamente a quanto è stato consentito dall'articolo 16, secondo comma, del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 16 luglio 1947, n. 708 per l'Ente nazionale di previdenza e di assistenza per i lavoratori dello spettacolo.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Le pensioni, le indennità e gli assegni corrisposti dall'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani « Giovanni Amendola » non sono cedibili nè sequestrabili, nè pignorabili, eccezione fatta per le pensioni e gli assegni continuativi, che possono essere ceduti, sequestrati e pignorati soltanto nell'interesse dei pubblici stabilimenti ospitalieri o di ricovero, per il pagamento delle diarie relative e non oltre l'importo di queste.

L'Istituto ha diritto di trattenere sulle pensioni, assegni e indennità da esso corrisposti, l'ammontare delle somme dovute gli in forza di provvedimenti dell'Autorità giudiziaria.

Art. 2.

Il giornalista professionista ha diritto da parte dell'Istituto alle prestazioni di malattia, tubercolosi, disoccupazione e all'assegno di decesso anche nel caso in cui, al verificarsi dell'evento, il datore di lavoro non abbia ottemperato all'obbligo dell'iscrizione o non sia in regola con il versamento dei relativi contributi.

In tal caso l'Istituto ha diritto di rivalsa nei confronti del datore di lavoro inadempiente, per l'importo complessivo delle prestazioni corrisposte al giornalista, oltre al diritto di percepire i contributi arretrati entro i termini di prescrizione.

L'azione di rivalsa dell'Istituto non viene esercitata, qualora il datore di lavoro, entro trenta giorni dalla data di contestazione dell'inadempienza, effettui il pagamento di quanto dovuto a sensi del successivo articolo 8 e versi all'Istituto, entro trenta giorni dall'avvenuta erogazione delle prestazioni in questione, una somma pari al 30 per cento dell'importo complessivo delle prestazioni stesse.

Art. 3.

All'iscritto presso l'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani è riconosciuto utile, ai fini del conseguimento del di-

ritto a pensione, il periodo di iscrizione e la contribuzione versata nell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti.

Nei confronti di coloro i quali cessano di far parte dell'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani, per prestare altra attività con assicurazione presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale, è parimenti riconosciuto utile agli effetti del conseguimento del diritto a pensione il periodo di iscrizione e la contribuzione all'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani.

Nei casi previsti dai precedenti comma la pensione è ripartita fra i due Istituti in proporzione dell'importo dei contributi a ciascuno versati.

Art. 4.

Contro i provvedimenti dell'Istituto concernenti la concessione delle prestazioni è ammesso il ricorso in via amministrativa al Comitato direttivo dell'Istituto da parte degli aventi diritto.

Il termine per ricorrere in via amministrativa è di giorni trenta dalla comunicazione all'interessato del provvedimento impugnato e la conseguente decisione deve essere pronunciata dal Comitato direttivo dell'Istituto entro i sessanta giorni successivi alla data del ricorso.

Non è ammessa l'azione avanti l'Autorità giudiziaria prima che sia definito il ricorso in sede amministrativa. Tuttavia, qualora sia trascorso il termine di sessanta giorni previsto dal precedente comma senza che la decisione del Comitato sia stata pronunciata, l'interessato ha la facoltà di adire l'Autorità giudiziaria.

Art. 5.

I contributi dovuti all'Istituto ai sensi dell'articolo 2, primo comma, della legge 20 dicembre 1951, n. 1564, e nella misura indicata dall'articolo 48, secondo comma, del Regolamento per la previdenza e assistenza dei giornalisti professionisti, approvato con decreto ministeriale 1° gennaio 1953, sono calcolati sull'intero ammontare della retribuzione, salvo quanto è previsto per i contributi per gli assegni familiari dagli articoli 1 e 2 della legge 22 aprile 1953, n. 391.

LEGISLATURA II - 1953-55 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Qualora la retribuzione mensile risulti inferiore a lire ventimila, il contributo è sempre commisurato su tale limite.

Nel corso del primo quinquennio di applicazione della presente legge, se particolari esigenze di gestione lo richiedano a vantaggio della mutualità fra le categorie interessate, il limite di cui al precedente comma può essere modificato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale di concerto con la Presidenza del Consiglio dei ministri.

Art. 6.

Il datore di lavoro ha l'obbligo di denunciare all'Istituto i giornalisti professionisti da esso occupati, indicando la retribuzione corrisposta e tutte le altre notizie che gli sono richieste dall'Istituto stesso per l'iscrizione del giornalista professionista e per l'accertamento dei contributi dovuti.

Il datore di lavoro è, inoltre, obbligato a notificare all'Istituto ogni variazione che possa verificarsi successivamente nei dati contenuti nella denuncia iniziale.

Le denunce di cui ai precedenti comma devono essere trasmesse all'Istituto non oltre 10 giorni dall'inizio del rapporto di lavoro e dal verificarsi delle variazioni.

Art. 7.

Il datore di lavoro il quale abbia alle proprie dipendenze giornalisti professionisti soggetti alla iscrizione presso l'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani è tenuto a iscriverli in un libro di matricola e in un libro di paga, con l'osservanza delle disposizioni per questi contenute negli articoli 12 e 19 del Regolamento approvato con regio decreto 25 gennaio 1937, n. 200, per la esecuzione dei regi decreti 17 agosto 1935, n. 1765 e 15 dicembre 1936, n. 2276, sulla assicurazione obbligatoria degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali.

Qualora trattasi di datore di lavoro esercente una azienda non soggetta alla legge per gli infortuni sul lavoro ovvero l'Istituto predetto, ove lo ritenga necessario, richieda la tenuta di appositi libri di matricola e di paga per i giornalisti di cui al precedente comma,

i libri stessi, prima di essere messi in uso, devono essere presentati all'Istituto, il quale li farà contrassegnare in ogni pagina da un proprio delegato dichiarando nell'ultima pagina il numero dei fogli che compongono il libro e facendo apporre a tale dichiarazione la data e la firma dello stesso delegato.

Art. 8.

Il datore di lavoro è tenuto a versare all'Istituto i contributi dovuti, sia per la parte a suo carico, sia per la parte a carico dei giornalisti, entro i trenta giorni successivi alla scadenza del periodo di paga cui i contributi stessi si riferiscono.

Nel caso di ritardo, sono dovuti all'Istituto gli interessi di mora nella misura legale.

Art. 9.

Si osservano per la prescrizione in materia di prestazioni e di contributi le disposizioni vigenti per le corrispondenti forme assicurative e previdenziali obbligatorie delle quali quelle gestite dall'Istituto sono sostitutive.

Art. 10.

All'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani « Giovanni Amendola » si applicano tutti i benefici, privilegi ed esenzioni tributarie previsti per l'Istituto nazionale della previdenza sociale.

Art. 11.

Per quanto non espressamente previsto dalla legge, dallo statuto e dal regolamento dell'Istituto per la disciplina delle previdenze e assistenze indicate all'articolo 3 del Regolamento dell'Istituto stesso, approvato con decreto ministeriale 1° gennaio 1953, si applicano le disposizioni di legge o di regolamento vigenti per le corrispondenti forme di previdenza e di assistenza sociale delle quali quelle gestite dall'Istituto predetto sono sostitutive.

Art. 12.

Il datore di lavoro che non provvede al pagamento dei contributi entro il termine stabilito o vi provvede in misura inferiore alla

dovuta è tenuto al pagamento dei contributi o delle parti dei contributi non versate tanto per la quota a proprio carico quanto per quella a carico dei lavoratori, nonchè al versamento di una somma aggiuntiva pari a quella dovuta, ed è punito con l'ammenda da lire 1.000 a lire 20.000 per ogni dipendente per il quale sia stato omesso in tutto o in parte il pagamento del contributo.

Il datore di lavoro che trattiene sulla retribuzione del lavoratore somme maggiori di quelle per le quali è stabilita la trattenuta, è punito con l'ammenda da lire 1.000 a lire 10.000 per ogni dipendente per il quale è stata effettuata l'abusiva trattenuta, salvo che il fatto costituisca reato più grave.

Il datore di lavoro e in genere le persone preposte al lavoro, ove si rifiutino di prestarsi alle indagini dei funzionari ed agenti incaricati della sorveglianza o di fornire loro i dati e documenti necessari ai fini della applicazione della presente legge o li diano scientemente errati od incompleti, sono puniti con una ammenda da lire 5.000 a lire 50.000, salvo che il fatto costituisca reato più grave.

Sono punite con l'ammenda da lire 5.000 a lire 50.000 la mancanza o la irregolare tenuta dei libri di matricola e di paga prescritti dall'articolo 7 della presente legge.

Chiunque fa dichiarazioni false o compie atti fraudolenti al fine di procurare indebitamente a sè o ad altri le prestazioni contemplate dal Regolamento per la previdenza e l'assistenza ai giornalisti professionisti, approvato con decreto ministeriale 1° gennaio 1953, è punito con la multa da lire 5.000 a lire 50.000 salvo che il fatto costituisca reato più grave.

I proventi delle pene pecuniarie sono devoluti a beneficio dell'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani « Giovanni Amendola ».

Art. 13.

Nelle contravvenzioni alle norme previste dalla presente legge, il contravventore, prima dell'apertura del dibattimento nel giudizio di primo grado, può presentare domanda di oblazione all'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani « Giovanni Amendola », il quale, previo parere del Comitato direttivo, determina la somma da pagarsi entro i limiti, minimo e massimo, dell'ammenda stabilita.

Nel caso in cui la contravvenzione riguardi contributi non pagati, l'Istituto può anche, previo parere del Comitato predetto, ridurre la somma aggiuntiva dovuta a norma del primo comma del precedente articolo.

Art. 14.

La vigilanza per l'applicazione della presente legge e delle altre norme riguardanti la previdenza e l'assistenza sociale dall'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti, ai sensi della legge 20 dicembre 1951, n. 1564, è esercitata dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale a mezzo dell'Ispettorato del lavoro.

L'Ispettorato del lavoro è autorizzato ad avvalersi per la vigilanza di cui al precedente comma, di funzionari designati dall'Istituto, i quali hanno libero accesso nei locali delle aziende aventi alle proprie dipendenze giornalisti professionisti.

Gli incaricati dei controlli debbono essere muniti di documenti rilasciati dai competenti Ispettorati del lavoro e debbono esibire tali documenti ai titolari dell'azienda o ai loro sostituti presso la quale debbono effettuare il controllo.

Le aziende sono obbligate a mettere a disposizione delle persone incaricate dei controlli i libri paga e di matricola e non possono rifiutarsi agli altri accertamenti che detti incaricati ritengano necessari.